

TI_GERICHTE 72.2020.84 vom 10. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2020.84_d20200610

FR: TI_GERICHTE 72.2020.84 du 10 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 72.2020.84 del 10 giugno 2020

Regeste

Mosso dal mero fine di lucro, l'imputato, in qualità di direttore di una banca, ha ingannato con astuzia i funzionari del suo stesso istituto di credito nonché i clienti che gli avevano affidato il proprio denaro. Così facendo egli ha peraltro cagionato un danno economico considerevole

Erwägungen

E. 13

CP (DTF 105 IV 29 consid. 3a). L'intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto può essere ammessa anche per dolo eventuale, ad esempio quando chi agisce non è completamente convinto dell'esistenza o del buon fondamento delle sue pretese. VIII) Considerazioni della Corte 28. La Corte ha ritenuto quanto posto in essere da IM 1 costitutivo dei reati a lui prospettati nell'atto d'accusa e neppure oggetto di contestazioni da parte della difesa. In particolare, con riferimento al punto 1) dell'atto d'accusa, risulta pacifico che con il suo agire l'imputato ha astutamente tratto in inganno i funzionari dell'istituto di credito, cagionando di conseguenza allo stesso un danno patrimoniale pari a EUR 418'272.43. Analogamente, IM 1, ingannando, astutamente, ACPR 2 ha potuto procedere a prelevamenti per complessivi EUR 374'361.30 29. Per quanto attiene al punto 2) dell'atto d'accusa, appare oltremodo evidente che l'imputato ha impiegato a proprio profitto somme di denaro a lui affidate da ACPR 5 e da ACPR 6, ACPR 3 e ACPR 4, configurando così il reato di appropriazione indebita aggravata. Ne discende che, ritenendo adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi dei predetti reati, la Corte ha confermato integralmente l'atto d'accusa. IX) Commisurazione della pena 30. Giusta l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza

dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP ("il giudice attenua la pena") - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72). 31. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506). 32. Giusta l'art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la

giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell'esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.). Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L'art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all'esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell'art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l'assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Per "circostanze particolarmente favorevoli" si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l'infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l'infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, *Schweizerisches Strafrecht*, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1). Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all'estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, *Schweizerisches Strafrecht*, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

33. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77). Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della

prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

34. Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

35. La colpa dell'imputato è stata ritenuta grave sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Lo è dal profilo oggettivo in ragione dell'ammontare delle malversazioni che si situano poco sotto la soglia degli EUR 1.5 milioni. IM 1 ha agito in piena coscienza di ciò che stava facendo ed era totalmente libero di decidere se oltrepassare o meno il limite dell'illegalità. Ciò nondimeno egli non ha esitato ad ingannare i funzionari del suo stesso istituto di credito e i clienti che gli avevano affidato il proprio denaro. Così facendo l'imputato ha tradito la fiducia di entrambi, cagionando loro – peraltro – un danno economico considerevole. L'imputato ha evidentemente agito mosso dal mero fine di lucro, ovvero per mantenere un alto tenore di vita. Benché non di importanza capitale per la commisurazione della pena, poiché non dimostrato, non ci si può esimere dal rilevare come in realtà non si sappia nulla della destinazione dei vari, ingenti, importi prelevati.

36. In tale contesto, avuto riguardo del quadro edittale, si legittima fissare la base di pena attorno ai 3 anni e 3 mesi di detenzione.

37. Dal punto di vista delle circostanze personali legate all'autore, occorre considerare, in suo favore, come egli abbia sin da subito collaborato al chiarimento dei fatti e che, dall'epoca degli ultimi fatti, ovvero il 2013, egli non ha più interessato la giustizia penale. Analogamente, è stato considerato il parziale risarcimento versato agli AP _____ ed il particolare stato di carcerazione – quanto meno tra la fine di febbraio ed il 17 marzo 2020 – dovuto alla nota pandemia. La Corte ha pure ritenuto che l'imputato è oggi 71enne, posto che per invalsa giurisprudenza il TF ha stabilito che il peso della pena detentiva risulta vieppiù rilevante con l'avanzare dell'età.

38. Tutto ciò ben ponderato, si giustifica di comminare a IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni.

39. Per tenere debitamente conto della colpa, la parte da espiare è stata fissata in 8 (otto) mesi, per il rimanente la pena detentiva è sospesa con periodo di prova di 2 (due) anni. X)

Richieste di risarcimento degli accusatori privati

40. Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se – come in concreto – l'accusatore privato vince la causa.

41. Relativamente alle richieste degli AP _____, le stesse non appaiono liquide. In particolare, non è possibile stabilire il fondamento e l'origine degli importi avanzati quale richiesta, ragion per cui sono stati rinviati al foro civile.

42. Per quanto attiene alla ACPR

7, la nota d'onorario non risulta essere sufficientemente dettagliata e non permette le verifiche che si impongono, anche a fronte della rilevanza della somma richiesta. Ne consegue che, come per le sue rimanenti pretese, l'AP è rinviata al competente foro civile.

XI) Tassa di giustizia e spese procedurali 43. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato. XII) Retribuzione del difensore d'ufficio 44. Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato. Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell'avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). All'avvocato è riconosciuto l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d'ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un'efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l'onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6). L'onorario dell'avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall'Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L'onorario dell'avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall'orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar). Per la determinazione dell'onorario a favore del difensore d'ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell'art. 21 cpv. 2 della legge sull'avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l'art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest'ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L'assunzione di un mandato di patrocinatore d'ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un'attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d'ufficio sono sottoposte all'IVA se l'avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l'attribuzione dell'IVA al patrocinatore indipendente quand'esso non sia personalmente assoggettato alla stessa. 45. La nota professionale del 2

giugno 2020 dell'avv. DUF 1 è stata adattata all'effettiva durata del dibattimento e approvata così come esposta, per complessivi CHF 4'355.90, comprensivi di onorario, spese, trasferte e IVA. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 14'261.75 (composti da CHF 4'355.90, qui tassati, e CHF 9'905.85 tassati dal MP con decisione del 21 ottobre 2019, AI 100) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 138, 146 CP; 103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. truffa ripetuta per avere, nel periodo dal 6 luglio 2007 al 20 settembre 2013, a _____ e in altre imprecisate località, nella sua qualità di direttore della ACPR 7, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, impiegando l'usuale formulario "ordine di bonifico", inserendo come se l'ordine, contrariamente al vero, fosse stato dato telefonicamente, depositando quindi l'ordine nell'apposita cassetta, sapendo che i funzionari dell'ufficio contabilità prima e dell'ufficio corrispondenza per l'esecuzione poi non avrebbero effettuato, visti la sua posizione e gli importi, verifica alcuna, ingannato con astuzia i predetti funzionari, inducendoli a bonificare, ai danni della ACPR 7, dalla relazione denominata _____ nr. _____, di pertinenza di ACPR 1 e ACPR 2, a favore di _____, l'importo di EUR 440'272.43, di cui EUR 420'272.43 successivamente prelevati e da lui trattenuti, nonché per avere, raccontando a ACPR 2, contrariamente al vero, che serviva la sua firma per delle movimentazioni legate alla gestione patrimoniale, sapendo che per la fiducia in lui riposta non avrebbe provveduto a delle verifiche, prelevato dalla relazione _____ nr. _____, EUR 374'361.30, ottenendo, così facendo, indebitamente complessivi EUR 792'633.73; 1.2. appropriazione indebita aggravata ripetuta per avere, nella sua qualità di direttore della ACPR 7 sede di _____ e di gerente di patrimoni, impiegato indebitamente a proprio profitto o di un terzo valori patrimoniali a lui affidati, e meglio per avere, 1.2.1. nel periodo 2010/2011, tra _____ e _____ (I) e a _____, trattenuto e impiegato indebitamente per sé gli importi di EUR 18'000.00 ed EUR 26'000.00, affidatigli da ACPR 5, per depositarli presso la relazione bancaria _____ nr. _____ presso la ACPR 7; 1.2.2. nel periodo dal 10 giugno 2005 al 16 febbraio 2015, a _____, disponendo, come gerente patrimoniale con potere di firma individuale, dei beni depositati sul conto _____, di pertinenza di ACPR 6, ACPR 3 e ACPR 4, prelevando sistematicamente negli anni somme di denaro per importi variabili, aprendo di conseguenza, all'insaputa dei clienti, dei sotto conti _____, _____, _____, utilizzandoli quindi come linee di credito, con i quali negli anni riusciva quindi a mascherare la situazione reale del conto, mostrando sistematicamente unicamente il conto _____, debitamente ritoccato, impiegato indebitamente complessivi EUR 634'789.53; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Il procedimento penale nei confronti di IM 1 per il reato di appropriazione indebita aggravata di cui al punto 2.2 dell'atto d'accusa, per i fatti precedenti il 10 giugno 2005, è abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato 3.1. alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3.2. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 28 (ventotto) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare. 4. Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile. 5. La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato. 6. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 6.1. La nota professionale del 2 giugno 2020 dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 3'645.00
spese fr. 364.50 trasferte fr. 364.50 IVA (7,7%) fr.

311.40 totale fr. 4'355.90 6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 14'261.75 (composti da fr. 4'355.90, qui tassati, e fr. 9'905.85 tassati dal MP con decisione del 21 ottobre 2019, AI 100) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La cancelliera Distinta spese :
Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare
fr. 300.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 202.70 fr. 1'502.70
=====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.